

L'EMILIA-ROMAGNA INCENTIVA BIOGAS E COGENERAZIONE

OGGI SONO PREVISTE DIVERSE AGEVOLAZIONI PER LA COGENERAZIONE DI CALORE ED ELETTRICITÀ. UNA BREVE DESCRIZIONE DELLA NORMATIVA IN EMILIA-ROMAGNA, DALLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE SEMPLIFICATE AI CERTIFICATI VERDI.

Da alcuni anni ormai è avviato lo sviluppo di sistemi di produzione di energia elettrica basati sullo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili. Il biogas rappresenta una di queste fonti. Grazie alle nuove normative in materia di autoproduzione, al riconoscimento del valore ambientale dell'energia elettrica da fonti rinnovabili e a una tecnologia ormai collaudata, oggi è anche possibile produrre biogas per la cogenerazione di calore ed elettricità a condizioni vantaggiose.

La digestione anaerobica è un processo biologico complesso, per mezzo del quale, in assenza di ossigeno, la sostanza organica viene trasformata in biogas (o gas biologico), costituito principalmente da metano e anidride carbonica.

In Emilia-Romagna, grazie all'elevata presenza di allevamenti, nell'ultimo periodo si è registrato un incremento significativo di impianti a biogas da digestione anaerobica: a novembre 2009 si contavano circa 20 impianti, per un totale di 13 MW elettrici installati.

Il processo autorizzativo è descritto, a livello nazionale dal Dlgs 387/03 che si applica a tutti gli impianti che producono energia elettrica da fonte rinnovabile. Nelle more dell'emanazione delle linee guida nazionali previste dal decreto, la Regione Emilia-Romagna ha pubblicato la dgr 1255 del 28 luglio 2008 che si pone come obiettivo quello di snellire e omogeneizzare, a livello regionale, l'iter burocratico per incentivare la produzione di energia da biogas.

Secondo la delibera regionale, gli iter procedurali sono definiti in relazione alle taglie di impianto. In particolare si individuano tre soglie di potenza:

- minore di 250 kWe
- compresa tra 250 kWe e 1 MWe
- maggiore di MWe

La delibera, seguendo anche la legge 244/2007, art. 2 comma 158, per gli impianti a biogas con potenza inferiore a 250 kWe, non prevede alcuna autorizzazione alla costruzione e alla gestione dell'impianto; in questi casi trova applicazione la disciplina della Denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli art. 22 e 23 del testo unico in materia di edilizia (Dpr 380/01), nel rispetto delle disposizioni urbanistiche locali.

La delibera regionale prevede procedure autorizzative semplificate anche per impianti di potenza inferiore o uguale a 1 MW elettrico e 3 MW termici che producono energia da biogas ottenuto da biomasse non classificate come rifiuti. In base al Dlgs 152/2006, inoltre, tali impianti non devono richiedere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (procedura che richiede la conferenza dei servizi ai sensi del 387/03), ma devono comunque rispettare i limiti di emissione previsti per gli impianti di combustione (parte V del Dlgs 152/2006).

In ogni caso si prevede che il soggetto titolare presenti tutta la documentazione allo Sportello unico del comune; in questa sede deve essere allegata anche una relazione tecnica che illustri nel dettaglio la gestione e la destinazione finale del digestato; per quest'ultimo inoltre, la delibera fornisce utili linee guida per l'uso agronomico sulla base delle biomasse in ingresso e della vulnerabilità del terreno.

La delibera, per la prima volta, descrive in dettaglio le tipologie di materie prime utilizzabili nel processo di produzione del biogas, differenziandole a seconda del soggetto titolare dell'impianto (imprenditore agricolo o altro imprenditore). Altra importante novità è l'esplicitazione delle modalità con cui individuare le differenze tra rifiuti e sottoprodotti.

L'autorizzazione unica completa, ai sensi del Dlgs 387/03 è invece prevista nei seguenti casi:

- per gli impianti di potenza nominale inferiore o uguale a 3 MW termici o 1 MW elettrico che prevedano l'utilizzo di materiali organici classificati come rifiuti ai sensi del Dlgs 152/06



1 Serie di digestori. Il colore chiaro delle coperture gasometriche riduce l'impatto paesaggistico del complesso.

2 Impianto a biogas.



FOTO: SCHWICK BIOGAS

2

- per impianti di potenza nominale superiore a 3 MW termici e 1 MW elettrico, indipendentemente dai materiali organici trattati.

Questa procedura consiste in una autorizzazione unica da parte delle province, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico artistico, che costituisce, ove occorra, anche variante allo strumento urbanistico. Si avvale dell'istituto della conferenza dei servizi che è convocata entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione e rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate; il termine massimo della procedura non deve essere superiore a 180 giorni. Gli impianti a fonti rinnovabili e le infrastrutture correlate sono poi considerati di pubblica utilità. Per la localizzazione degli impianti si può quindi dar luogo ad attività d'esproprio.

Nella nostra regione non sono presenti impianti a biogas di grossa taglia. Per queste tipologie di impianto (superiori ai 50 MW termici) le procedure divengono molto più complesse per la molteplicità delle autorizzazioni concorrenti (screening, valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, valutazione di incidenza ecc) in capo ad autorità competenti diverse.

Per quanto riguarda gli incentivi per gli impianti alimentati a biogas, sono previsti due principali meccanismi alternativi, a seconda della potenza nominale media annua caratteristica dell'impianto. Per gli impianti con una produzione annua superiore a 1 MWh (legge finanziaria 2008) è previsto il rilascio dei cosiddetti *certificati verdi*. In pratica un impianto qualificato IAFR (a fonti rinnovabili) riceve un numero di certificati verdi proporzionale alla produzione di

MWh annui, secondo coefficienti moltiplicativi variabili in base alla fonte rinnovabile utilizzata. La vendita dei certificati verdi dà luogo, annualmente, a introiti in denaro. I certificati verdi sono emessi dal Gse (Gestore servizi elettrici) e hanno durata di 15 anni. Il mercato dei certificati verdi consiste nella compravendita e contrattazione di crediti tra chi produce energia da fonti rinnovabili e il Gse. I certificati verdi possono essere richiesti:

- a consuntivo, in base all'energia netta effettivamente prodotta dall'impianto nell'anno precedente rispetto a quello di emissione
- a preventivo, in base alla producibilità netta attesa dell'impianto.

Per gli impianti di taglia inferiore a 1 MW entrati in esercizio dopo il 31/12/2007 e su richiesta del produttore, la produzione di energia elettrica può essere remunerata da una "Tariffa fissa omnicomprensiva" che prevede un unico prezzo fisso che comprende sia la parte incentivante, sia il ricavo della vendita dell'energia. Si tratta di un incentivo monetario (non cumulabile ai certificati verdi) che viene concesso per l'energia elettrica netta immessa in rete, grazie alla stipula di convenzioni tra produttori e Gse. Viene erogata per un periodo di 15 anni e l'importo può essere modificato, ogni 3 anni, da un decreto del ministero dello Sviluppo economico. La tariffa omnicomprensiva è prevista sia per la cessione in rete sia per lo scambio sul posto.

La legge del 23 luglio 2009 n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" introduce diverse novità in ambito agroenergetico. In particolare l'articolo 42 riporta gli incentivi da cui traggono beneficio gli

impianti a biomasse e biogas. Per quanto riguarda la tariffa fissa omnicomprensiva, si distingue in:

- 0,28 €/kWh per gli impianti di taglia non superiore a 1 MW elettrico alimentati a biogas e biomasse, prescindendo dalla vicinanza tra luogo di produzione e impianto
- 0,18 €/kWh per gli impianti di taglia non superiore a 1 MW elettrico alimentati da biocombustibili liquidi, gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione.

Per quanto riguarda i certificati verdi, invece:

- il coefficiente di tali certificati per l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da rifiuti biodegradabili e biomasse diverse da quelle agricole da filiera equivale a 1,3
- per gli impianti a biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007 e di potenza nominale media annua superiore a 1 MW, il coefficiente di conversione è pari a 1,8.

Tali incentivi sono orientati sia alla spinta verso la produzione di energia da fonti rinnovabili, sia alla valorizzazione delle risorse locali. In tal modo si applica, parallelamente, un'efficace diversificazione delle fonti energetiche e delle attività agricole.

Francesca Lussu¹
Elisa Valentini²
Giovambattista Dimaggio²

1. Arpa Emilia-Romagna
2. Università di Bologna